

AS 2720

EMENDAMENTI

1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: "della legge 24 dicembre 2003, n. 350" aggiungere le seguenti parole: "e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e dopo le parole: "a decorrere dal 2004" aggiungere le seguenti parole: **"di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente"**.*

3.2 (testo 2)

LAURO, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: "Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria" aggiungere le seguenti: "e di Ischia, Capri e Procida".

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: "Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria" aggiungere le seguenti: "e di Ischia, Capri e Procida".

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria" con le seguenti parole: "minori della Sicilia".

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: "Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria" con le seguenti parole: "minori della Sicilia".

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo.»;

b) al comma 4, le parole «direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile».

3.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"Art. 3-bis
(Misure per il reclutamento del personale
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di operatore sala macchine, indetto con decreto del Ministro dell'interno 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2000 e del concorso pubblico a 101 posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2000 è differita fino al 31 dicembre 2005.

4.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente : «2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro.».

2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;»".